

REGOLAMENTO NAZIONALE

Modificato dal Consiglio Nazionale del 25-26 ottobre 2013

TITOLO I – IL SOCIO

ARTICOLO 1 – TESSERAMENTO

1. Le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, intendano associarsi alla UISP, lo fanno attraverso il tesseramento.
2. A tal fine dovranno farne richiesta al Comitato territorialmente competente per residenza o attività prevalente oppure tramite i soci collettivi affiliati all'UISP. Il Comitato provvederà a rilasciare, al socio individuale, la tessera annuale previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica se prevista.
3. E' esclusa l'adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
4. E' esclusa la doppia tessera Uisp, chi intenda svolgere più attività nell'ambito dell'UISP dovrà richiedere il rilascio di più schede di attività per ciascuna delle attività che intenderà svolgere. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, anche se da comitati diversi, sono da intendersi nulle.
5. Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità.

ARTICOLO 2 – AFFILIAZIONE

1. I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta o riassociarsi all'Uisp dovranno presentare richiesta scritta su apposito modulo di affiliazione o riaffiliazione al Comitato competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.
2. Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:
 - a) dell'atto costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto dell'Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore;
 - b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante;
 - c) del documento d'identità del legale rappresentante;
 - d) della richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo, e dei propri associati da tesserare;
3. I Soggetti collettivi costituiti sotto forma di Associazione/Società Sportiva Dilettantistica s'iscrivono/rinnovano al Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. esclusivamente per il tramite del Comitato Territoriale competente per territorio, presentando l'apposita modulistica.
4. La Direzione Territoriale, se delegata dal Consiglio territoriale, deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentite le strutture di attività interessate.
5. L'accettazione della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dell'Uisp Nazionale comprovante l'avvenuta affiliazione.
6. I soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.
7. Saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato territoriale competente per territorio, ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica.
8. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello dell'Uisp.
9. Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'affiliazione annuale o per l'accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Territoriale, non accettare tale domanda.
10. Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

ARTICOLO 3 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. Un soggetto collettivo regolarmente affiliato presso il comitato territorialmente competente con riferimento alla sua sede legale ai sensi di quanto previsto al precedente art.2 punto 1, può aprire proprie sedi sportive e svolgere attività presso un comitato diverso da quello di affiliazione o di riaffiliazione subordinatamente a un accordo scritto fra il Comitato competente e quello al quale è avanzata la

richiesta di apertura di nuova sede sportiva.

2. Tale accordo deve contenere le motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che determinano l'eccezione e il parere favorevole dei Comitati Regionali in caso di soggetti collettivi appartenenti a comitati territoriali di Regioni diverse.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto collettivo interessato potrà rivolgersi alla Direzione Regionale per i Comitati della medesima regione e alla Direzione Nazionale per i Comitati appartenenti a Regioni diverse, per far dichiarare la sussistenza delle motivazioni di ordine organizzativo e/o tecnico che rendono opportuna o necessaria l'eccezione. In caso di mancato accordo o dell'autorizzazione della Direzione competente il socio collettivo non potrà svolgere attività e/o aprire sedi sportive nel comitato diverso da quello territorialmente competente per la propria sede legale.
4. In caso di apertura di sede sportiva di un socio collettivo in comitato diverso da quello di appartenenza, sarà quello della sede sportiva il comitato Uisp competente al rilascio delle tessere, presso tale Comitato saranno essere esercitati i diritti derivanti dal vincolo associativo.

ARTICOLO 4 – ADESIONE DI SOGGETTI COLLETTIVI DI 2° GRADO

Non è consentita l'adesione di soggetti collettivi di 2° grado.

ARTICOLO 5 – LE QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO

1. Il Consiglio Nazionale approva annualmente le regole, la tipologia delle tessere e delle affiliazioni, i servizi ai soci contenuti nel tesseramento nazionale e i costi nazionali di prelievo per i Comitati.
2. E' compito del Consiglio Nazionale, all'atto dell'approvazione delle norme di tesseramento, su proposta di Leghe, Aree e Coordinamenti, stabilire le tipologie di cartellini tecnici / licenze di attività, le procedure di rilascio e i relativi costi. Le eventuali risorse introitate resteranno a disposizione delle Leghe, Aree e Coordinamenti, e saranno imputate sui relativi capitoli di bilancio.
3. Il Consiglio Regionale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all'approvazione nazionale le modalità di tesseramento e i relativi costi regionali di prelievo per i Comitati.
4. Il Consiglio Territoriale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all'approvazione regionale le modalità di tesseramento e i relativi costi.
5. Eventuali servizi integrativi aggiuntivi di quelli stabiliti a livello nazionale non possono essere resi obbligatori per gli associati.
6. La tessera per tutte le attività ha validità dal 1 settembre al 31 agosto.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEL SOCIO

1. Il socio, persona fisica o soggetto collettivo in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative ha diritto:
 - a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - b) a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e all'approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali;
 - c) i soci persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.
2. Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 8 - DOVERI DEL SOCIO

I soci persone fisiche e i soci collettivi sono tenuti:

- a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- b) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio persona fisica o collettiva si perde nei casi previsti dall'Art. 6 dello Statuto.
2. Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo restando le norme assicurative, il mancato rinnovo della stessa comporta la decadenza da socio trascorsi 365 giorni dal suo rilascio ovvero entro il 31 dicembre nel caso di rilascio dopo il 1° gennaio dello stesso anno sociale.
3. Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1 settembre al 31 agosto, il mancato rinnovo della stessa entro la data del 31 dicembre di ogni anno comporta la decadenza dagli incarichi elettivi a tutti i livelli.

4. Chi perde la qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non ha diritti sul patrimonio sociale.
5. Il Consiglio Territoriale competente potrà rifiutare il rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione in tutti quei casi in cui l'associato: portasse discredito al buon nome dell'Uisp; non rispettasse le norme di legge, lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni assunte dagli organismi dell'Uisp; Entro giorni 30 dal rifiuto, il richiedente potrà impugnare la delibera avanti il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti.

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE

1. L'esclusione del socio individuale o collettivo è deliberata dal Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto dal Collegio Regionale dei Garanti, entro trenta giorni su deferimento di un socio o della Direzione Territoriale che ha rilasciato la tessera o deliberato l'affiliazione qualora sia constatato :
 - a) un comportamento contrastante con le norme di legge e/o le finalità e i principi dell'associazione;
 - b) l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - c) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
 - d) intervenute modifiche dello statuto dell'affiliata incompatibili con lo statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia;
 - e) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. In caso d'inerzia della Direzione Territoriale, il deferimento potrà essere adottato dal livello superiore e, in caso di ulteriore inoperosità, dalla Direzione Nazionale. Nel caso in cui il socio oggetto dell'eventuale provvedimento ricopra incarichi all'interno degli organismi nazionali, il deferimento potrà essere adottato direttamente dalla Direzione Nazionale.
3. La richiesta di esclusione deve essere corredata, a pena di nullità, da documentazione pertinente e idonea a sostanziare la richiesta di esclusione stessa secondo i casi previsti ai punti a, b, c, del punto 1 dell'Art. 6 dello Statuto.
4. In ogni caso il socio del quale è proposta l'esclusione deve poter essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della delibera.
5. La deliberazione deve essere adeguatamente motivata. Il socio escluso potrà presentare nuova richiesta di tesseramento solo se e in quanto saranno venuti meno i motivi che hanno causato l'esclusione.
6. La deliberazione del Collegio dei Garanti deve essere comunicata agli interessati, al Comitato Territoriale di appartenenza e all'Uisp Nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Avverso la deliberazione gli interessati possono proporre ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti di 2° grado entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione stessa.

ARTICOLO 11 – SOSPENSIONE

1. La sospensione è la disposizione con cui la Direzione territorialmente competente o, nell'inerzia di questa, la Direzione Regionale, e nell'eventualità di ulteriore inerzia la Direzione Nazionale, delibera di sospendere l'efficacia del tesseramento o dell'affiliazione all'Uisp in attesa del Giudizio del Collegio dei Garanti, o dell'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze che renderebbero possibile l'esclusione e qualora l'inerzia renda probabile un aggravarsi delle conseguenze.
Nel caso in cui il socio oggetto dell'eventuale sospensione ricopra incarichi all'interno di organismi nazionali, il provvedimento potrà essere adottato direttamente dalla Direzione Nazionale.
Il provvedimento di sospensione non potrà superare i novanta giorni e potrà essere reiterato in presenza del perdurare delle motivazioni.
2. In ogni caso il provvedimento ha carattere cautelare e perde efficacia qualora non sia ratificato dal Collegio dei garanti competente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato, comunicazione che deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione non darà titolo, al soggetto che l'ha subita, a ricevere alcun risarcimento, per qualsivoglia titolo o ragione, per la mancata attività svolta nel periodo di sospensione.
3. Il socio (persona fisica o socio collettivo) nel periodo della sospensione non può svolgere ad alcun titolo, alcuna attività all'interno dell'UISP a nessun livello.
4. Il Presidente, qualora venga a conoscenza – anche su segnalazione dei settori di attività - di fatti e/o circostanze che potrebbero avere come conseguenza l'esclusione e/o la sospensione del socio, deve convocare senza indugio la Direzione per le deliberazioni conseguenti, restando responsabile delle eventuali conseguenze del suo ritardo.

TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI

CAPO I – Il Congresso

ARTICOLO 12 - IL CONGRESSO

1. Il Congresso è il massimo organo d'indirizzo politico e programmatico dell'Associazione.
2. Esso è convocato ordinariamente ogni quattro anni entro il 30 giugno. Vi partecipano i delegati degli associati secondo quanto previsto dalle lettere a, b, c, del primo punto dell'Art. 11 dello Statuto.
3. Le assemblee elettive di lega/area precedono i Congressi dell'associazione ai vari livelli.
4. I Congressi di livello inferiore devono necessariamente svolgersi prima di quelli di livello superiore.
5. Il Congresso ha i compiti e le funzioni previste al punto 6 dell'Art.11 dello Statuto.

ARTICOLO 13 – CONGRESSO STRAORDINARIO

1. Il Congresso Straordinario può essere richiesto per iscritto dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio. Il documento, unitamente alle firme dei richiedenti è inviato al Presidente dell'Associazione il/la quale convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta la Direzione per l'indizione del Consiglio per deliberare gli adempimenti previsti. Tale Consiglio dovrà svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il Congresso straordinario si svolge secondo le norme dettate dallo statuto e dal presente Regolamento per lo svolgimento del Congresso ordinario.

CAPO II – Norme congressuali

ARTICOLO 14 – PARTECIPAZIONE

1. Partecipano e hanno diritto di voto le persone fisiche e i soci collettivi.
2. Possono essere delegati ai Congressi le persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno sociale in cui si svolge il Congresso alla data di convocazione del congresso territoriale.
3. Ogni partecipante può esprimere un solo voto.
4. Partecipano di diritto ai Congressi Uisp a tutti i livelli il Presidente e, se eletti, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Leghe e Aree di attività.

ARTICOLO 15 - ELEZIONE DEI DELEGATI

1. L'elezione dei delegati per il congresso nazionale avviene nei congressi regionali, per quello regionale nei congressi territoriali. In caso d'indisponibilità, chiaramente manifestata, a partecipare da parte di un delegato al congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista.
2. Il delegato indisponibile ne dovrà dare tempestiva comunicazione alla Commissione Verifica Poteri. Qualora tale indisponibilità non fosse manifestata entro l'orario stabilito dal Congresso, subentra automaticamente il primo dei delegati supplenti presente che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e in subordine secondo l'ordine di lista. Sarà cura del Congresso, inoltre, stabilire l'orario limite entro il quale i delegati supplenti possono essere accreditati.

ARTICOLO 16 - CONGRESSO NAZIONALE

1. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Nazionale, secondo i criteri previsti dall'Art. 11 punto 1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno sociale precedente.
2. Nella individuazione dei delegati dovrà essere favorita una rappresentanza adeguata (intendendosi come tale una percentuale non inferiore al 30%) ad esponenti di entrambi i sessi.
3. La delibera di elezione dei delegati, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

ARTICOLO 17 - CONGRESSI REGIONALI

1. I Congressi Regionali si svolgono al termine dei Congressi Territoriali.
2. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Regionale, secondo i criteri previsti dall'Art.11 punto 1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno sociale precedente.
3. Nel caso si tratti di congressi costitutivi di Comitati Regionali, essi sono convocati dalla Direzione Nazionale in accordo con i Comitati territoriali interessati.
4. Nella individuazione dei delegati dovrà essere favorita una rappresentanza adeguata (intendendosi come tale una percentuale non inferiore al 30%) ad esponenti di entrambi i sessi
5. La delibera di elezione dei delegati al Congresso, nel caso non si raggiunga tale percentuale, deve contenere le adeguate motivazioni.

6. Dove non esiste il Comitato Regionale o non sia possibile svolgere il Congresso Regionale, i delegati al Congresso Nazionale saranno eletti dai Congressi Territoriali

ARTICOLO 18 - CONGRESSI TERRITORIALI

1. Il numero dei delegati è definito, con delibera del Consiglio Territoriale, secondo i criteri previsti dall'Art. 11 punto 1 dello Statuto, su base proporzionale, con riferimento al tesseramento nominativo informatizzato dell'anno sociale precedente.
2. I delegati al congresso territoriale sono eletti dalle assemblee indette dai singoli soci collettivi e dall'assemblea dei soci individuali. I Comitati Territoriali che abbiano un numero di soci collettivi affiliati superiore a 300 possono convocare con le stesse modalità e norme dei congressi territoriali, più assemblee di soci collettivi per esprimere i delegati al Congresso Territoriale.
3. E' obbligatoria la convocazione dell'assemblea/e dei soci individuali (arbitri, istruttori, iscritti ai corsi, ecc.), le cui modalità di svolgimento saranno fissate al momento della convocazione del congresso territoriale.
4. I singoli soci, che hanno espresso il proprio voto all'interno delle assemblee indette dai singoli soci collettivi, non hanno diritto al voto nelle assemblee riservate ai soci individuali.
5. L'Assemblea dei soci individuali e ognuna di quelle dei soci collettivi eleggono delegati secondo i criteri dell'Art.11 punto 1 lettera b dello Statuto.
6. Ogni socio collettivo ha diritto a un delegato. I soci collettivi che hanno un numero di tesserati superiore al parametro previsto dall'art.11 punto 1 lettera b dello Statuto avranno diritto a un numero di delegati aggiuntivi proporzionale al numero di tesserati.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI

1. Il Congresso a tutti i livelli è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio che provvede a stabilire, in conformità con l'Art. 12 – punto 1 dello statuto il numero dei componenti il futuro Consiglio, la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento del relativo congresso (Nazionale, Regionale, Territoriale).
2. Il Congresso Nazionale è convocato almeno 150 giorni prima del suo svolgimento, quello Regionale è convocato entro i 20 giorni successivi alla convocazione del Congresso Nazionale e deve svolgersi non prima di 30 giorni dalla data di convocazione. Il Congresso Territoriale è convocato entro i 20 giorni successivi alla convocazione del Congresso Regionale e deve svolgersi non prima di 30 giorni dalla data di convocazione.
3. Il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale sono convocati in conformità con la delibera di convocazione del Congresso Nazionale. La delibera di convocazione del Congresso nazionale, in caso di necessità, stabilirà i periodi di svolgimento dei Congressi Regionali e dei Congressi Territoriali. Tra il Congresso Territoriale e il Congresso Regionale così come tra il Congresso Regionale e il Congresso Nazionale devono intercorrere almeno 25 giorni per favorire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 11 punto 15 dello Statuto per la presentazione delle candidature.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci individuali e del Congresso Territoriale, Regionale e Nazionale contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di svolgimento e degli argomenti posti all'ordine del giorno - con particolare riferimento a eventuali proposte di modifica dello statuto -, deve essere portato a conoscenza di tutti gli associati con le modalità previste dal punto 9 dell'Art. 11 dello statuto.
5. Gruppi di almeno il 10% degli associati aventi diritto al voto o del 10% dei delegati che intendono proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del Congresso, inviandola ai rispettivi comitati.
6. Il congresso dovrà essere convocato in prima e seconda convocazione.

ARTICOLO 20 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Il Consiglio all'atto di deliberare la convocazione del Congresso a tutti i livelli nomina la Commissione Verifica Poteri composta di 3 membri effettivi e al massimo 3 membri supplenti scelti tra soci e non più delegabili allo stesso livello.
2. Essa verifica il rispetto delle norme approvate per lo svolgimento del Congresso compreso, nei congressi territoriali, le assemblee dei soci individuali e dei soci collettivi e accoglie le proposte di candidature.
3. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i candidati alle cariche associative degli stessi livelli.
4. Le decisioni assunte dalla commissione verifica poteri sono insindacabili durante lo svolgimento dei Congressi.
5. La commissione s'insedierà dal momento della trasmissione della convocazione del congresso presso la sede del soggetto che ha provveduto a convocarlo e, a partire da un'ora prima di quella stabilita per la

prima convocazione si trasferirà presso la sede del congresso

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DEI CONGRESSI

1. La Commissione Verifica Poteri provvede ad attestare alla Presidenza del congresso la validità dello stesso e l'esistenza dei relativi quorum deliberativi previsti dallo statuto art. 11 punto 3.
2. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo sia in prima che in seconda convocazione, il Congresso dovrà essere immediatamente riconvocato e svolto entro i 10 giorni successivi. Nell'eventualità che un Congresso Regionale o Territoriale venga svolto dopo lo svolgimento del Congresso del livello superiore non potrà eleggere i delegati al Congresso del livello superiore e sarà valido per i soli adempimenti del livello di riferimento.

ARTICOLO 22 – SVOLGIMENTO

1. Gli adempimenti obbligatori nel Congresso sono:
 - a) nomina della presidenza dell'assemblea composta dal Presidente, vicepresidente e segretario da effettuarsi tra i delegati al congresso. Fino a tale nomina il congresso è presieduto dal Presidente uscente del rispettivo livello;
 - b) indicazione orario limite per accredito delegati effettivi e indicazione orario limite per accredito delegati supplenti;
 - c) nomina degli scrutatori che possono essere individuati nei componenti della commissione verifica poteri;
 - d) nel caso non siano state presentate liste di candidati, il Congresso istituisce la Commissione elettorale con il compito di predisporre la proposta di Consiglio e le proposte dei Collegi ove previsti, da presentare all'approvazione da parte del Congresso.
 - e) votazioni di eventuali mozioni;
 - f) elezione del Presidente (per il livello nazionale), del Consiglio Direttivo, dei Collegi previsti dallo statuto, e dei delegati.
2. Il Congresso può organizzare i propri lavori attraverso la nomina di una o più commissioni.
3. Il Congresso può iniziare i lavori indipendentemente dal numero dei delegati presenti. Potrà proseguire con le votazioni solo al raggiungimento del quorum di cui all'Art. 11 punto 3 dello Statuto.
4. Il Presidente del Congresso non può derogare dall'ordine dei lavori messo in votazione all'inizio del Congresso. La Presidenza del Congresso ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti in discussione.
5. Il Presidente del Congresso Regionale, Territoriale è tenuto a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri del livello superiore nel termine di 2 giorni dalla chiusura dei lavori, i verbali del Congresso.
6. Contro presunte violazioni delle delibere di convocazione e delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento previste ai fini dello svolgimento del Congresso è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti, per le rispettive competenze.
7. I ricorsi redatti in forma scritta devono pervenire via fax al Collegio dei Garanti Competente entro 2 giorni dalla chiusura del Congresso. Dopo la decisione del Collegio dei Garanti competenti che deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso, è possibile presentare ricorso in appello al Collegio Nazionale di 2° Grado che deve a sua volta decidere entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 23 – PROPOSTE DI CANDIDATURE

1. La candidatura alla Presidenza Nazionale deve avvenire secondo le norme dell'art.11 punto 15 dello Statuto e pervenire in forma ricettizia alla Commissione Verifica Poteri entro la data stabilita dalla delibera del Consiglio Nazionale di convocazione del Congresso, sottoscritta da almeno n. 50 firme di Consiglieri nazionali, Presidenti di Comitato Regionale, Presidenti di Comitato Territoriale, Presidenti di Lega Nazionale.
2. Le candidature ai Consigli Nazionale, Regionale e Territoriale e ai Collegi, ove previsti, devono avvenire secondo le norme dell'art.11 punto 15 dello Statuto e pervenire per posta o per fax, in forma ricettizia, alla Commissione Verifica Poteri mediante la presentazione, da parte del capolista, di apposita lista formata da un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere stabilito all'atto della convocazione del Congresso del rispettivo livello o, per i Collegi, previsti dallo Statuto. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati.
3. Possono essere presentate più liste di candidati ciascuna sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto non candidati nella stessa lista. Ciascun delegato può sottoscrivere una sola lista.
4. Nel caso fosse presentata una sola lista di candidati per il Consiglio, la stessa può essere aumentata, di più candidati fino a un massimo del 40% in più del numero dei componenti da eleggere stabilito all'atto

della convocazione del Congresso del rispettivo livello, si procede a votazione a scrutinio segreto solo se richiesto dal 20% degli aventi diritto al voto. In caso di votazione per alzata di mano risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine di lista.

5. In caso di presentazione di più liste si procede alla votazione per scrutinio segreto.
6. In caso di voto segreto ciascun elettore può esprimere il voto di lista e il voto di preferenza per un numero di candidati della stessa lista non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.
7. In caso di più liste per il calcolo dei rappresentanti da assegnare a ciascuna si applica il sistema proporzionale detto metodo D'Hondt.
8. Al termine delle votazioni gli scrutatori provvedono ad attribuire i seggi e la Presidenza a proclamare gli eletti. In caso di lista unica con votazione a scrutinio segreto saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o avvicinare la quota di rappresentanza del 30% e in subordine il candidato maggiore di età.
9. Prima dell'elezione il candidato deve dichiarare l'eventuale situazione d'incompatibilità prevista dall'Art 27 dello Statuto. Se eletto, l'incompatibilità deve essere risolta, pena la decadenza, entro 30 gg.

CAPO III – Norme per le elezioni e votazioni

ARTICOLO 24 – ELEZIONI

1. In caso di voto segreto si procederà all'allestimento dei seggi che saranno ordinati in numero crescente a partire dall'uno.
2. Le modalità di votazione sono indicate dal Presidente dell'assemblea e possono essere: alzata di mano, appello nominale se richiesto dal 10% degli aventi diritto al voto presenti al consesso, scheda segreta se richiesto dal 20% degli aventi diritto al voto presenti al consesso, oppure nel caso in cui il numero dei candidati è superiore al numero dei componenti da eleggere, fatto salvo quanto previsto all'art.23 punto 4.
3. Le schede per l'espressione del voto segreto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza e vidimate con la firma di almeno uno scrutatore o, se la votazione avviene con sistemi elettronici, dovrà essere garantita comunque l'autenticità di ogni voto.
4. In caso di voto segreto ciascun elettore può esprimere il voto di preferenza per un numero di candidati non superiore al 30% dei rappresentanti da eleggere.
5. Le schede che contengono un numero superiore di preferenze espresse sono annullate nel solo voto di preferenza.
6. Al termine delle votazioni la Presidenza provvede a proclamare gli eletti.
7. Saranno considerati eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti.
8. In caso di parità risulterà eletto il candidato del sesso che permette di conseguire o avvicinare la quota di rappresentanza del 30% oppure il candidato maggiore di età.

ARTICOLO 25 – VOTAZIONI

1. Indetta la votazione, per alzata di mano o per appello nominale, prima della effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni Consigliere/delegato può motivare la propria astensione o il proprio voto.
2. Una volta dichiarata aperta l'operazione di voto non è possibile riaprire la discussione.
3. La votazione segreta avviene secondo le regole di cui all'articolo precedente.
4. Si considera approvata la proposta che ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO IV – Il Consiglio

ARTICOLO 26 – COMPITI

1. Il Consiglio è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'Associazione.
2. Esso compie tutti gli atti consequenziali e inerenti all'espletamento di tale funzione.
3. In particolare, il Consiglio Nazionale ha i compiti previsti dall'art. 2 punto 4 e art. 12 dello Statuto.

ARTICOLO 27

1. Il Consiglio è indetto dalla Direzione almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio.
2. Qualora il Presidente del Consiglio non sia stato eletto o in caso di sua assenza, il Presidente può proporre al Consiglio la nomina di un presidente della seduta.

ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno il 40% dei componenti o su richiesta dei due terzi dei componenti della Direzione. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine del giorno deve obbligatoriamente riportare l'argomento richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.

ARTICOLO 29 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è stabilito dalla Direzione ed è comunicato all'atto della convocazione.
2. L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dalla Direzione in materie di competenza del Consiglio.
3. Il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, deve inserire all'ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno il 15% dei componenti il consiglio stesso.

ARTICOLO 30 – COMMISSIONI

Il Consiglio può dotarsi di commissioni permanenti o gruppi di lavoro tematici di natura consultiva su argomenti che per la loro complessità e/o importanza richiedano approfondimenti.

ARTICOLO 31 – VERBALE

1. Il Consiglio elegge due segretari tra i consiglieri più giovani d'età, i quali sovrintendono alla redazione del verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e coloro che vi hanno partecipato.
2. Il verbale sintetico deve essere trascritto su un libro formalmente istituito.
3. Ciascun membro del Consiglio può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni purché consegnate in forma scritta al Presidente, o qualora eletto al Presidente del Consiglio.
4. Ciascun socio ha diritto di prendere visione e su richiesta estrarre copia del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio a proprie spese.
5. In ogni caso delle riunioni del Consiglio Nazionale deve essere curata l'integrale registrazione da conservare fino allo svolgimento del Congresso successivo.
6. Ciascun membro del Consiglio Nazionale ha diritto di ottenere a proprie spese l'integrale trascrizione di tutta o parte di riunioni del Consiglio Nazionale o la copia della registrazione.
7. Il verbale deve essere allegato alla convocazione del Consiglio successivo.
8. Il verbale è posto in votazione in apertura della seduta successiva.
9. Ogni consigliere può chiedere la parola per proporre rettifiche al verbale, che se approvate diventano parte integrante dello stesso.
10. Quando nessuno formula osservazioni, il verbale è posto in votazione.

ARTICOLO 32 – PRELIMINARI

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, può svolgere comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.
2. All'inizio della seduta e, comunque, prima della discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sono nominati su proposta del Presidente, o qualora eletto del Presidente del Consiglio, gli scrutatori per le possibili votazioni.

ARTICOLO 33 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, mette in discussione e approvazione i punti all'ordine del giorno seguendo l'ordine del giorno inviato per la convocazione del Consiglio.
2. Su ciascun punto all'ordine del giorno il Consiglio, su proposta del Presidente, o qualora eletto del Presidente del Consiglio, stabilisce le modalità di svolgimento della discussione generale sulla proposta delle modalità di svolgimento della discussione sono ammessi a parlare un Consigliere contro e uno a favore per non più di cinque minuti.

ARTICOLO 34

1. Terminata la discussione generale, ciascun Consigliere può proporre soppressioni, modifiche o aggiunte al documento in discussione e/o alla proposta di delibera.
2. L'emendamento proposto deve essere scritto e può essere illustrato con una breve esposizione orale che non può superare i cinque minuti.

3. Prima delle votazioni, possono essere fatte dichiarazioni di voto, una a favore e una contro, con tempo massimo di tre minuti.
4. Per formulazioni tendenti a modificare gli emendamenti proposti, vale quanto stabilito per gli emendamenti.
5. Il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, mette in votazione nell'ordine: i sottoemendamenti, gli emendamenti, il testo complessivo.

ARTICOLO 35 - NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza del 50% dei suoi componenti o con quella diversa maggioranza richiesta dallo Statuto per la discussione di specifici argomenti.
2. Nel corso delle votazioni può essere richiesta da un consigliere verifica della presenza al Consiglio del numero legale del 50 per cento di consiglieri o diversa percentuale nei casi previsti dallo Statuto. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la mozione votata dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 36 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da ciascun Consigliere prima che abbia inizio la discussione stessa.
2. Quando, però, la discussione sia già iniziata le proposte devono essere sottoscritte dal 10% dei Consiglieri.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di tre minuti.
4. Dopo il proponente possono parlare solo un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.
5. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, il Consiglio decide con unica votazione.
6. Nel concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

ARTICOLO 37

1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori hanno la precedenza sulla discussione generale.
2. In tali casi possono parlare solo il proponente e un Consigliere contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno.

ARTICOLO 38 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha originate, devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.
2. All'inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, comunica l'avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall'interessata/o o da altro Consigliere, apre la discussione.
3. Terminata la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti. Il consiglio potrà non accettare le dimissioni ma se queste fossero reiterate, diventeranno definitive.

ARTICOLO 39 - ASSENZE E DECADENZE

1. I componenti del Consiglio e della Direzione sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle riunioni dei loro organismi.
2. Gli assenti alle riunioni di Consiglio, non giustificati, per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio, a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato ricevuto.
3. In ogni caso i Consiglieri assenti per quattro volte, non giustificati, anche non consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio, in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della condizione.
4. In caso di dimissioni o decadenze e impedimenti si applica quanto previsto dall'Art. 12 e 13 dello Statuto

ARTICOLO 40 – SOSTITUZIONI

1. Il Consiglio può cooptare consiglieri secondo quanto previsto dall'Art.12 punti 11 e 12 dello Statuto nazionale.
2. La Direzione può integrare i propri componenti secondo quanto previsto dall'Art.13 punto 3 dello statuto nazionale.

CAPO V – Il/La Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale

ARTICOLO 41 - IL/LA PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, a tutti i livelli, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli è attribuita, oltre a quelle previste dall'art. 14 dello Statuto, la funzione di presentare annualmente il programma dell'Associazione.

ARTICOLO 42 – ELEZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. E' eletto Presidente Nazionale il candidato che otterrà il 50% + 1 dei voti presenti al congresso.
3. In presenza di più candidature se nessuno dei candidati raggiungesse tale percentuale di voti si procederà al ballottaggio fra i due candidati più votati. E' eletto Presidente nazionale il candidato che al ballottaggio otterrà il maggior numero di voti.

ARTICOLO 43 – IL/LA VICE PRESIDENTE VICARIO NAZIONALE

1. Il Vice Presidente Vicario Nazionale è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Procedere alla convocazione del congresso in caso di sfiducia/dimissioni del Presidente.

ARTICOLO 44 - SOSTITUZIONE DEL/DELLA PRESIDENTE NAZIONALE

1. La sfiducia al Presidente Nazionale può essere proposta sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.
2. Il documento, unitamente alle firme dei Consiglieri, è rimesso al Presidente dell'Associazione il/la quale riunisce immediatamente la Direzione la quale indice il Consiglio con all'odg la sfiducia al Presidente Nazionale.
3. In caso di approvazione il Vice Presidente Vicario e in sub ordine il Presidente del Consiglio, se eletti, o in mancanza, lo stesso Presidente sfiduciato procede entro trenta giorni dal voto di sfiducia del consiglio, a convocare il consiglio il quale convoca la platea congressuale entro i successivi novanta giorni per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale.
4. In caso di sfiducia al Presidente decadono anche la Direzione e il Vice Presidente, che rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, e che dovranno essere riproposti dal nuovo Presidente.
5. Il Presidente così eletto rimarrà in carica fino al completamento del mandato del precedente Presidente sfiduciato. Tale periodo non sarà conteggiato ai fini di quanto previsto dall'art. 14 punto 2 dello Statuto.

CAPO VI – La Direzione Nazionale, Regionale, Territoriale

ARTICOLO 45 – LA DIREZIONE

1. La Direzione a tutti i livelli è organo di amministrazione dell'Associazione
2. Essa indice il Consiglio e svolge le attività previste dall'Art. 15 dello Statuto.
3. E' compito della Direzione Nazionale esprimere il proprio parere preventivo circa la chiusura, apertura, denominazione dei comitati Territoriali e l'ambito geografico di pertinenza degli stessi.

ARTICOLO 46 - FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE

1. La Direzione, eletta dal Consiglio su proposta nominativa del Presidente, è formata dal Presidente e da un numero di componenti variabile da tre a venticinque sulla base del numero degli associati secondo quanto deliberato dal Consiglio.
2. Essa è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno o qualora lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
3. In quest'ultimo caso la richiesta scritta dovrà contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e il Presidente dovrà convocare la Direzione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La Direzione è convocata con comunicazione scritta inviata via fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data di svolgimento; in casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.
5. Le riunioni della Direzione sono valide quando sia presente almeno il 50% dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la delibera che ha avuto il voto favorevole del Presidente.
7. Alle riunioni della Direzione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio e il Coordinatore della Conferenza dei Regionali qualora nominati, il Responsabile Organizzazione e il Responsabile della

Gestione Amministrativa, e, in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone.

8. Delle riunioni della Direzione è redatto verbale sintetico contenente le decisioni assunte di cui deve essere data tempestiva informazione all'associazione in modo che chiunque sia interessato a uno specifico argomento possa chiedere e ottenere copia del verbale a esso relativo.

ARTICOLO 47 – SEDI DECENTRATE

La Direzione Nazionale delibera, con ratifica del Consiglio Nazionale, l'apertura di eventuali sedi decentrate disciplinandone il funzionamento e le competenze.

CAPO VII – Altre Funzioni

ARTICOLO 48 – IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere tra i suoi membri il/la Presidente del Consiglio al/alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convocare, su indicazione della Direzione, e presiedere il Consiglio;
- b) proporre l'istituzione e coordinare eventuali commissioni consiliari;
- c) vigilare sull'applicazione delle deliberazioni consiliari.
- d) procedere alla convocazione del congresso in caso di sfiducia/dimissioni del Presidente in assenza del Vice Presidente.

ARTICOLO 49 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI REGIONALI

La Conferenza dei Presidenti Regionali è convocata dal Coordinatore, nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente sentito i Presidenti Regionali, ed ha il compito di formulare pareri ed esprimere proposte circa:

- a) il programma dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale
- b) lo stato di attuazione del programma approvato dal Consiglio Nazionale;
- c) le forme di decentramento della direzione politica alle sedi territoriali;
- d) la misura e le modalità di trasferimento delle risorse al territorio;
- e) la gestione dei servizi e delle risorse finanziarie;
- f) i tempi e le modalità della comunicazione tra le diverse strutture nazionali e quelle territoriali nonché tra i territoriali, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti informativi nazionali;
- g) ogni altra materia che il Presidente ritenga di sottoporre.

ARTICOLO 50 - IL/LA RESPONSABILE NAZIONALE ORGANIZZAZIONE

1. Il/la Responsabile Organizzazione svolge compiti di direzione generale. E' nominato dal consiglio:
 - a) provvede al funzionamento e alla gestione organizzativa del livello nazionale in base agli indirizzi della Direzione e del Consiglio Nazionale, rapportandosi con i Comitati Territoriali, Regionali e le Leghe, Aree e coordinamenti e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organismi competenti.
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale;
 - c) partecipa senza diritto di voto alle sedute della Direzione Nazionale, sovrintende alla verbalizzazione delle decisioni assunte e all'applicazione delle deliberazioni approvate attinenti la propria funzione;
 - d) è responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Ente e del personale;
 - e) provvede, per quanto di sua competenza, all'esecuzione delle deliberazioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale e vigila in raccordo con la Direzione Nazionale sull'applicazione delle direttive, deliberazioni e norme a tutti i livelli;
2. La nomina ha durata quadriennale.
3. Resta in carica fino alla nomina del successore. Decade a seguito di revoca dall'incarico deliberata a maggioranza dal Consiglio

ARTICOLO 51 – IL/LA RESPONSABILE NAZIONALE GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Per la gestione delle risorse nazionali il Consiglio Nazionale nomina il/la Responsabile della Gestione Amministrativa.
2. A esso/a compete la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e di quello consuntivo in base agli indirizzi della Direzione, da sottoporre all'approvazione della Direzione e, successivamente, del Consiglio Nazionale.
3. Inoltre:
 - a) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale;

- b) partecipa senza diritto di voto alle sedute della Direzione Nazionale, curando la verbalizzazione delle decisioni assunte e l'applicazione delle delibere approvate attinenti alle problematiche amministrative;
- 4. Ella/egli è tenuto a fornire al Collegio dei Revisori Contabili tutte le informazioni e i documenti richiesti per lo svolgimento del loro compito.
- 5. La nomina ha durata quadriennale
- 6. Resta in carica fino alla nomina del successore e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio da lui gestito. Decade a seguito di revoca dall'incarico deliberata a maggioranza dal Consiglio.

CAPO VIII – Leghe e Aree di attività

ARTICOLO 52

1. Le Aree, Le Leghe e i Coordinamenti sono preposti alla elaborazione, regolamentazione, gestione e sviluppo delle attività.
2. Le Aree rappresentano un ambito ampio di attività, legate da una omogeneità disciplinare e/o di affinità strategiche o progettuali.
3. Le Leghe rappresentano la disciplina, ancorché suddivisa in specifiche specialità.
4. I Coordinamenti rappresentano o realtà disciplinari in via di strutturazione associativa o sono entità che non raggiungono le caratteristiche minime per essere riconosciute Leghe.
5. Le Leghe e Aree devono essere costituite nel rispetto dell'insediamento associativo dal Consiglio su delibera della Direzione;
6. Una Lega/Area Nazionale per essere tale deve essere costituita in almeno 5 regioni e devono afferire alla propria disciplina almeno 7000 associati.
Le Leghe attualmente costituite non rientranti in tali parametri mantengono il loro status sino al termine del mandato.
7. I Comitati Regionali e Territoriali devono normare i criteri di costituzione delle rispettive Leghe, Aree.
8. Per la Costituzione di nuove Leghe, Aree e coordinamenti di nuove attività a tutti i livelli è necessaria una delibera di approvazione della Direzione Nazionale e la successiva decisione del Consiglio competente per territorio.
9. Nel Caso in cui non si raggiunga la soglia per la costituzione delle Leghe o Aree, le Direzioni competenti possono istituire Coordinamenti di attività nominandone il coordinatore. La delibera di costituzione di un coordinamento nazionale/regionale dovrà contenere le modalità di funzionamento e di coinvolgimento dei livelli inferiori. I coordinamenti decadono con la scadenza delle cariche elettive dell'UISP.
10. Le Direzioni competenti dovranno istruire il progressivo passaggio da Coordinamento a Lega.
11. La trasformazione da Lega/leghe ad Area avviene quando la Direzione Nazionale individua le condizioni necessarie e viene approvata dal Consiglio Nazionale.
12. Qualora si creino le condizioni progettuali, indicate al punto 2, su proposta della Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale deliberare il passaggio da Lega/Leghe in Area.

ARTICOLO 53

1. I Consigli Nazionali di Lega e di Area eletti dalle rispettive assemblee non possono essere composti, a pena di nullità, da un numero di membri superiore a 21. Il Consiglio di Lega e di Area può cooptare, in sostituzione, consiglieri fino al 40% dei suoi componenti anche nell'ipotesi dell'assenza o dell'esaurimento della lista dei primi dei non eletti.
2. Nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 40% di sostituzioni, la Direzione Uisp competente provvederà a verificare la situazione e nel caso a convocare l'Assemblea elettiva straordinaria o assumere provvedimenti conseguenti.
3. Il Presidente della Lega, Area è eletto dal rispettivo Consiglio.
4. E' compito della Direzione procedere, in conformità con l'art. 15 punto 1 lettera f dello Statuto alla ratifica delle Assemblee elettive di Lega e/o Area.

ARTICOLO 54

1. Le deliberazioni dei Consigli delle Leghe e delle Aree a ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti almeno il 50% dei suoi componenti.
2. Delle riunioni dei Consigli, degli esecutivi di ciascuna Lega, Area e dei Coordinamenti dovrà essere redatto verbale su un apposito registro. Tale verbale deve essere trasmesso tempestivamente alla Direzione Uisp del competente livello. La convocazione del Consiglio di Lega va inviata alla Direzione Uisp del livello competente che potrà essere presente alla riunione, senza diritto di voto, attraverso un proprio delegato.

ARTICOLO 55

1. Le assemblee di Lega e di Area, ai diversi livelli, sono convocate in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le Assemblee di Lega e di Area devono svolgersi alla scadenza del mandato dell'UISP e precedere il Congresso dell'Associazione.
3. In casi eccezionali dovuti alla costituzione di una nuova Lega o Area, o dopo il Commissariamento di una Lega o Area, si possono avere tempi differenti dal Congresso dell'Uisp che in ogni modo terminano alla scadenza del successivo mandato dell'Associazione.
4. In caso di Commissariamento di una Lega, Area le Leghe, Aree del livello inferiore/superiore mantengono inalterati i propri organismi dirigenti sino al termine della scadenza del mandato.
5. Il Consiglio Nazionale Uisp delibera i criteri, le modalità generali e i tempi di svolgimento delle assemblee di Lega o Area con riferimento al tesseramento informatizzato dell'anno precedente, comprese le schede di attività rilasciate per attività Leghe o Aree diverse, sentite le Leghe e le Aree. E' esclusa la sommatoria delle schede di attività nell'ambito della stessa Lega/Area.
6. I Consigli Regionali e Territoriali Uisp deliberano le modalità di svolgimento delle rispettive Assemblee di Lega o Area in conformità con quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Uisp e nel rispetto dei tempi stabili dalla delibera d'indizione delle Assemblee Nazionali di Lega, sentito il parere delle Leghe e Aree.
7. Le assemblee elettive nazionali di Lega o Area sono indette dai Consigli Nazionali delle Leghe o Aree nel rispetto dei criteri e delle modalità generali di svolgimento deliberati dal Consiglio Nazionale Uisp.
8. Le assemblee elettive Regionali Territoriali sono convocate dai Consigli Regionali Territoriali delle Leghe o Aree nel rispetto dei criteri e delle modalità generali di svolgimento deliberati dal Consiglio Regionale Territoriale Uisp e nel rispetto dei tempi stabili dalle delibere d'indizione delle Assemblee Nazionali di Lega, sentito il parere delle Leghe e Aree.
9. In caso di Commissariamento di una Lega, Area sarà cura della Direzione Uisp competente per i diversi livelli indire l'Assemblea elettiva e provvedere a quanto indicato nei precedenti punti 4 e 5. Le assemblee del livello inferiore saranno convocate esclusivamente per l'elezione dei delegati al livello superiore.
10. La delibera d'indizione/convocazione dovrà contenere la data di convocazione, il luogo e le modalità di svolgimento compreso il rapporto delegati iscritti.
11. Le candidature alle cariche elettive di lega nazionali, regionali e territoriali dovranno essere formalizzate secondo le modalità previste dall'Art. 23 del presente Regolamento.
Il calcolo dei delegati per le assemblee nazionali viene effettuato sulla base proporzionale di:

					MINIMO				MASSIMO				
Leghe da	0	a	tesserati	2500	1 delegato ogni	80	o fraz. sup.a	40	tesserati	150	o fraz. sup.a	75	tesserati
Leghe da	2.501	a	tesserati	5.000	1 delegato ogni	125	o fraz. sup.a	63	tesserati	200	o fraz. sup.a	100	tesserati
Leghe da	5.001	a	tesserati	10.000	1 delegato ogni	250	o fraz. sup.a	125	tesserati	400	o fraz. sup.a	200	tesserati
Leghe da	10.001	a	tesserati	15.000	1 delegato ogni	300	o fraz. sup.a	150	tesserati	500	o fraz. sup.a	250	tesserati
Leghe da	15.001	a	tesserati	30.000	1 delegato ogni	400	o fraz. sup.a	200	tesserati	600	o fraz. sup.a	300	tesserati
Leghe da	30.001	a	tesserati	75.000	1 delegato ogni	600	o fraz. sup.a	300	tesserati	1.000	o fraz. sup.a	500	tesserati
Leghe da	75.001	a	tesserati	100.000	1 delegato ogni	900	o fraz. sup.a	450	tesserati	1.500	o fraz. sup.a	750	tesserati
Leghe da	100.001		tesserati	e oltre	1 delegato ogni	1500	o fraz. sup.a	750	tesserati	2500	o fraz. sup.a	1250	tesserati

12. A ogni livello partecipa di diritto all'Assemblea elettiva di Lega, Area il Presidente uscente. I soci collettivi e quelli individuali partecipano al voto nelle assemblee attraverso i loro delegati.
13. Al fine dello svolgimento delle Assemblee elettive a tutti i livelli valgono le norme previste per lo svolgimento dei Congressi Uisp a tutti i livelli.
14. I livelli Territoriali e Regionali di Lega, Area hanno diritto a un delegato all'assemblea elettiva di Lega, Area del livello superiore, indipendentemente dal numero di tesserati a condizione che abbiano specifici tesserati per attività di competenza della Lega, Area. Ciò fino al raggiungimento del quorum che dà diritto a un delegato. I delegati aggiuntivi saranno calcolati sulla base della proporzione stabilita.
15. I soci collettivi partecipano esclusivamente alle assemblee delle Leghe, Aree per le quali abbiano specifici tesserati per attività di competenza della Lega, Area.
16. I delegati alle Assemblee nazionali di Lega e Area sono eletti dalle assemblee regionali/ alle quali partecipano i delegati eletti dalle Assemblee Territoriali.
17. Qualora non sia costituito il livello regionale e l'attività sia organizzata in più territoriali, il Comitato Regionale competente promuoverà, con la partecipazione dei delegati eletti dalle assemblee Territoriali, l'Assemblea regionale allo scopo di eleggere i delegati all'Assemblea nazionale secondo le proporzioni numeriche stabilite.

ARTICOLO 56

1. Le strutture di attività hanno titolarità in relazione all'attribuzione e alla perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da queste organizzate.
2. I Consigli delle strutture di attività dovranno deliberare le modalità dell'esercizio di tale titolarità.

CAPO IX- Collegi dei Revisori Contabili**ARTICOLO 57 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

1. Il Collegio dei Revisori Contabili svolge le attività previste dall'Art 16 dello Statuto nazionale.
2. Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili procede alle verifiche almeno trimestralmente dandone conto in verbali che sono trascritti in apposito libro.
3. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano di età.
4. Qualora siano esauriti i supplenti del Collegio dei Revisori Contabili, il Consiglio Nazionale/Regionale competente provvederà alla nomina del componente effettivo mancante.
5. I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio ed a motivare le eventuali assenze.
6. I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.
7. Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato alla sua prima riunione dal Presidente Nazionale/Regionale competente o suo delegato per l'insediamento e la nomina del Presidente del Collegio.
8. Il Collegio è altresì convocato dal Presidente Nazionale/Regionale competente in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio.
9. Successivamente è convocato e presieduto dal Presidente del Collegio.
10. Alle riunioni, convocate per scritto con preavviso di almeno sette giorni, sono tenuti a partecipare esclusivamente i membri effettivi.
11. Per quanto attiene ai compiti previsti dall'art. 16 punto 7 dello Statuto, riguardo ai Comitati Territoriali, il Collegio Regionale dei Revisori Contabili può procedere alle verifiche dell'assetto organizzativo e contabile, attraverso l'esame dei documenti presso la sede del Collegio Regionale.
In tal caso i singoli Comitati Territoriali dovranno far pervenire i documenti richiesti almeno 10 giorni prima della data stabilita dal Collegio per la verifica.
Inoltre, Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili anche individualmente può programmare delle verifiche presso ogni Comitato Territoriale finalizzate a esaminare l'assetto amministrativo del Comitato Territoriale, nonché il rispetto delle normative di legge.

CAPO X - Collegi dei Garanti**ARTICOLO 58 - COLLEGIO DEI GARANTI**

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia e giustizia endoassociativa e a esso possono ricorrere i soci sia persone fisiche che soci collettivi.
2. Nell'ambito dei compiti stabiliti all'art 17 punto 6 dello Statuto:
 - a) Il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletti i Collegi dei Garanti Regionali, decidono con esclusione di ogni altra giurisdizione su controversie insorte tra soci, organi o strutture operative del rispettivo livello regionale;
 - b) Il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado decide su controversie fra soci, organi e strutture operative facenti capo a livelli regionali diversi fra loro, nonché fra organi e strutture operative del livello nazionale.
3. Le decisioni del Collegio Nazionali dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto del Collegio Regionale dei Garanti, vengono formulate sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con la decisione da depositarsi entro sessanta giorni, o altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
4. Quando deve essere compiuta l'istruttoria, il Collegio può prorogare per una sola volta il termine e per non più di 60 giorni, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
5. Nell'ambito dei compiti stabiliti all'Art 17 punto 8 dello Statuto:
 - a) il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado, o qualora eletto il Collegio Regionale dei Garanti, verifica la congruità dei Regolamenti Territoriali con Statuto, Regolamento Nazionale e Regolamento Regionale di riferimento;
 - b) il Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado verifica la congruità dei Regolamenti Regionali con Statuto e Regolamento Nazionale.
 - c) qualora si verificassero incongruenze o contrasti di norme il Regolamento sarà applicabile esclusivamente per la parte in regola.

6. Contro le decisioni è ammesso appello da svolgersi entro giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento di primo grado

ARTICOLO 59 IL COLLEGIO DEI GARANTI di 2° GRADO NAZIONALE

1. Il Collegio nazionale dei garanti di 2° grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in sede di appello sulle decisioni del Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto del Collegio Regionale dei Garanti, depositando la decisione entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso in appello, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento nazionale.
2. Il Collegio Nazionale dei Garanti di 2° grado ha inoltre funzioni consultive e interpretative delle norme Statutarie e regolamentari dell'associazione.
3. Copia di ciascun parere è conservato presso la sede nazionale Uisp, il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere visione o nell'eventualità copia.

ARTICOLO 60

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto il Collegio Regionale dei Garanti, e il Collegio Nazionale di 2° sono composti esclusivamente da soci che non siano componenti di alcun organo e/o organismo e non rivestano incarichi operativi ad alcun livello dell'Associazione.
2. Per incarichi operativi devono intendersi quelli svolti in modo continuativo o a fronte di un qualsiasi compenso.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico ciascun componente del Collegio sottoscriverà dichiarazione in tal senso.
4. Il Congresso Nazionale elegge il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° e 2° grado composto ciascuno da tre membri effettivi e due supplenti.
5. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
6. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.

ARTICOLO 61 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO

1. Il Collegio ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'UISP a ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni a loro sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.
2. I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del Collegio e a motivarne le eventuali assenze.
3. I componenti del Collegio assenti per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente del Collegio a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato.

ARTICOLO 62 – SEDE DEL COLLEGIO

Il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° e 2° grado può essere ubicato su decisione della Direzione in una sede diversa dalla sede nazionale.

ARTICOLO 63 - FORMA DEL RICORSO

1. Il ricorso al Collegio, sottoscritto a pena di nullità dagli interessati, deve contenere il preciso svolgimento delle domande e delle questioni sulle quali si chiede il parere e/o la decisione e deve essere corredato della documentazione necessaria, salva la facoltà del Collegio di richiedere l'acquisizione di documentazione integrativa.
2. Il termine per ricorrere ai Collegi Nazionali dei Garanti, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti, è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intende ricorrere, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
3. Il ricorso è proposto mediante deposito nella segreteria del Collegio o invio a mezzo posta certificata.
4. La Segreteria prende immediatamente nota del ricorso nell'apposito registro di protocollo e ne dà comunicazione, entro i 5 giorni feriali successivi, al contro interessato individuato nell'atto e al Presidente del Collegio, mediante invio di una copia del ricorso e della relativa documentazione, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.

ARTICOLO 64 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Il contro interessato può presentare le proprie controdeduzioni e le eventuali domande connesse, corredate della relativa documentazione, entro i venti giorni successivi alla ricezione del ricorso, salvo altro termine espressamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento.
2. Le seconde memorie e documenti possono essere presentati dalle parti entro dieci giorni successivi alla scadenza di cui al precedente punto.

3. Per motivate ragioni d'urgenza il Collegio può ridurre alla metà i termini per le memorie.
4. Il Presidente convoca il Collegio in modo da rispettare il termine entro il quale il ricorso deve essere deciso.
5. Della convocazione del Collegio è data comunicazione alle parti con anticipo di almeno dieci giorni o, in caso di urgenza, di tre giorni.
6. Le parti possono richiedere diritto di illustrare oralmente al Collegio, anche mediante un rappresentante, le proprie conclusioni.

ARTICOLO 65 – ISTRUTTORIA

1. La raccolta delle prove, le verifiche e gli altri accertamenti e chiarimenti istruttori che si riconoscono necessari possono essere delegati a uno o più dei componenti il Collegio.
2. Le parti sono avvisate dell'eventuale decisione di procedere all'istruttoria.
3. Nel caso di cui al precedente punto il Collegio, ove ne ravvisi la necessità, può accordare un termine per la presentazione di memorie successivamente al compimento dell'istruttoria.
4. Terminata l'istruttoria, si procede secondo quanto previsto dal precedente articolo.

ARTICOLO 66 - PRONUNCE DEL COLLEGIO

1. Ove i termini delle domande e delle questioni non siano sufficientemente definiti, il Collegio richiede, se del caso, ulteriori accertamenti e chiarimenti istruttori.
2. Se la decisione sia pregiudizialmente condizionata dalla risoluzione di controversie che non possono formare oggetto di giudizio da parte del Collegio, questo sospende la pronuncia.

ARTICOLO 67 - FORMA DEL LODO

Il lodo, redatto per scritto deve contenere:

- a) il numero progressivo del ricorso risultante dal protocollo di cui all'Art 71 del presente regolamento;
- b) l'indicazione delle parti;
- c) l'indicazione delle domande e dei quesiti relativi;
- d) la pronuncia, composta dal dispositivo e dalla relativa motivazione;
- e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore, ove nominato.

ARTICOLO 68– TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA

1. In caso d'inattività e/o impossibilità di funzionamento di un Collegio Regionale, qualora eletto, la competenza viene trasferita al Collegio Nazionale di 1° grado.
2. Il ricorso deve essere proposto al Collegio Nazionale dei garanti di 1° grado, a pena di nullità, entro 15 giorni dal verificarsi della condizione e deve essere deciso dal Collegio medesimo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 69 – FUNZIONI CONSULTIVE

1. Le funzioni consultive e interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione sono svolte dal Collegio Nazionale di 2° grado su quesiti formulati dal Presidente Nazionale, da Consiglieri Nazionali o dal Responsabile Organizzazione Nazionale con specifico riferimento a questioni di rilevanza nazionale.
2. Copia del parere è conservata presso la sede nazionale Uisp e il suo contenuto deve essere pubblicato e ciascun socio ne può chiedere visione o nell'eventualità copia.

ARTICOLO 70 – COLLEGIO ARBITRALE

Ai sensi di quanto previsto dal punto 10 dell'Art. 17 dello statuto, le controversie che contrappongano l'Uisp o suoi organi o livelli a propri associati non rientranti tra le competenze dei garanti saranno devolute a un collegio arbitrale, che agirà da amichevole compositore, composto di tre componenti, di cui due nominati dalle parti e il terzo, di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina sarà devoluta al Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti di 2° grado.

TITOLO III – COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 71

1. I Comitati Regionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati secondo quanto previsto dall'Art 19 dello Statuto e con le procedure attivate secondo le competenze di cui all'art. 12 dello Statuto.

2. La Direzione Nazionale predispone la delibera, con efficacia immediata, e gli atti di Commissariamento delle Leghe/Aree Nazionali, dei comitati Regionali e Territoriali. Detta delibera dovrà comunque essere ratificata dal Consiglio Nazionale, in caso di mancata ratifica il commissariamento decade.
3. Nella stessa seduta la Direzione Nazionale con delibera, nomina il Commissario, stabilisce la durata, le funzioni e i poteri.
4. La richiesta di commissariamento, inoltre, può essere proposta alla Direzione Nazionale: da una delibera di Consiglio Regionale per i Comitati Territoriali di propria competenza.
5. L'eventuale revoca del provvedimento di Commissariamento non darà titolo alcuno ai soggetti che l'hanno subito a ricevere alcun risarcimento, indennizzo, qualsivoglia titolo o ragione per la mancata attività svolta nel periodo di commissariamento o per eventuali danni subiti.

TITOLO IV – TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ARTICOLO 72

1. I Comitati Territoriali sono tenuti a chiedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai soggetti collettivi e individuali che si affiliano i dati anagrafici e l'indicazione della disciplina sportiva praticata da ciascun socio.
2. I dati dei soci collettivi e individuali, opportunamente informatizzati, trascritti e conservati, devono essere messi a disposizione in via informatica dell'Uisp Nazionale e del Comitato Regionale territorialmente competente.
3. I Collegi dei Garanti devono trasmettere all'Uisp nazionale tutte le decisioni assunte, e devono dare notizia alla stessa di tutti i ricorsi in atto.

ARTICOLO 73

1. Delle riunioni di ogni organismo è redatto il verbale sintetico che deve contenere almeno gli atti e le deliberazioni, indicando l'oggetto della discussioni e coloro che vi hanno partecipato.
2. Ciascun componente dell'organismo può chiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni.

ARTICOLO 74

1. Allo scopo di assicurare la pubblicità degli atti, è garantito a ogni socio che vi abbia interesse, l'accesso ai verbali delle riunioni degli organismi associativi.
2. Tale diritto si esercita mediante richiesta da formulare all'organismo direttamente interessato.
3. Chi presiede l'organismo è tenuto/a a consegnare copia dei documenti richiesti entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il diritto di accesso agli atti associativi è gratuito.

ARTICOLO 75 – ESCLUSIONE

Le disposizioni degli Artt. 73 e 74 non si applicano al Collegio dei Garanti.

TITOLO V - NORME PER LA FORMAZIONE

ARTICOLO 76- FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l'UISP organizza e gestisce la formazione professionale, l'aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.
2. L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 77

Le attività esercitate di cui all'Art.2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 78 - I SOGGETTI

1. I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione e alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.
2. Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un coordinatore nazionale.

TITOLO VI – POTERI DI AMMINISTRAZIONE DEI LIVELLI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 79 - POTERI DI FIRMA – DELEGHE

Il Presidente nazionale, regionale e territoriale può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

ARTICOLO 80

Le Leghe, Aree e Coordinamenti a tutti i livelli operano esclusivamente con conti correnti bancari o postali intestati e gestiti dall'Uisp.

ARTICOLO 81 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'annualità dell'esercizio sociale è stabilita per tutti i livelli dall'art. 23 punto 1 dello Statuto ed ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 82 - BILANCIO NAZIONALE DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione, predisposto dalla Direzione sulla base dei programmi, è deliberato dal Consiglio Nazionale entro il 31 luglio dell'anno sociale precedente a cui si riferisce.
2. I programmi delle attività e i relativi prospetti economici di Leghe, Aree, Coordinamenti e settori di attività dovranno pervenire all'amministrazione nazionale almeno 30 giorni prima la data di approvazione del bilancio.
3. Le Leghe, Aree, Coordinamenti e i settori di attività, conosciuto il bilancio preventivo, dovranno approvare e inviare il proprio bilancio di previsione entro il 31 luglio.
4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini e comunque in tempo per consentire il controllo dell'attività, le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie e inderogabili.
5. In tale ipotesi, comunque, la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità e inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul Presidente e qualora nominato sul Responsabile della Gestione amministrativa.

ARTICOLO 83 BILANCIO DI PREVISIONE DEI COMITATI

1. I Comitati regionali e territoriali approvano il proprio bilancio di previsione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio;
2. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione le spese saranno di norma autorizzate in dodicesimi sulla base del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, nella misura massima di un dodicesimo per ogni mese e unicamente per la spesa corrente e per le spese necessarie e inderogabili.
3. In tale ipotesi, comunque la responsabilità circa i criteri di valutazione sulla necessità ed inderogabilità della spesa ricadono solidamente sul Presidente e qualora nominato sul Responsabile della Gestione amministrativa.

ARTICOLO 84 – BILANCIO NAZIONALE CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UISP compreso i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno sociale successivo all'esercizio di riferimento.
3. A fronte di particolari e inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Le Leghe, Aree e Coordinamenti dovranno procedere alla redazione dei propri conti consuntivi entro il 31 ottobre.
5. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili e immobili.
6. Il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 85

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nazionale devono essere inviati ai Consiglieri cinque giorni prima dello svolgimento del Consiglio. I bilanci delle aziende dell'UISP a tutti i livelli sia controllate che partecipate, una volta approvati dagli organismi preposti, devono essere allegati al Bilancio.

ARTICOLO 86 BILANCIO CONSUNTIVO DEI COMITATI

1. Il bilancio consuntivo:
 - a) è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UISP compreso i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti;
 - b) contiene in allegato l'inventario dei beni mobili e immobili;
 - c) deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili competenti.
2. I Comitati regionali e territoriali approvano il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. A fronte di particolari e inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio consuntivo, unitamente all'inventario dei beni mobili e immobili e al verbale/delibera di approvazione, deve essere presentato al livello superiore competente per territorio e all'Uisp Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.

ARTICOLO 87 REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

1. La Direzione nazionale approva lo schema di Bilancio e i criteri di formazione dei bilanci, i criteri di rilevazione dei dati contabili.
2. Analogamente approva i criteri per l'attivazione di collaborazioni professionali, i criteri per i compensi e per i rimborsi spese.

TITOLO VII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

ARTICOLO 88 – INCOMPATIBILITA'

1. Qualora si verifichi una delle incompatibilità previste dall'Art.27 dello Statuto, il Responsabile Organizzazione autonomamente o su segnalazione, rivolge formale richiesta all'interessato perché elimini l'incompatibilità entro il termine massimo di 30 giorni e ne dia comunicazione. Qualora alla scadenza di detto termine non sia stata eliminata la causa d'incompatibilità, la Direzione Nazionale assumerà una delibera di decadenza dall'incarico cui è stato eletto o nominato per ultimo in ordine di tempo.
2. In riferimento a quanto previsto dall'art. 27 punto 6 dello Statuto nazionale si specifica che l'ineleggibilità riguarda nella dizione "quanti" solo coloro i quali abbiano controversie giudiziarie come singoli soci e, sicuramente, esclude chi agisce in nome e per conto dell'associazione nella tutela d'interessi dell'associazione stessa a tutti i livelli.
3. Coloro i quali, legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione, decidessero di candidarsi ai Consigli e agli organi del medesimo livello devono richiedere l'aspettativa dal lavoro dal momento in cui formalizzano la richiesta di candidatura. Qualora eletti devono optare per la carica elettiva ovvero per il rapporto di lavoro subordinato. Coloro i quali fanno parte degli organismi e ricevano una proposta di lavoro subordinato al medesimo livello dovranno contestualmente alla firma del contratto di lavoro devono dimettersi dagli organismi.

ARTICOLO 89 – INELEGGIBILITA'

Le candidature a tutti i livelli vanno accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di elementi d'ineleggibilità previsti dallo Statuto.

TITOLO VIII – IL MARCHIO

ARTICOLO 90 – MARCHIO – DENOMINAZIONE E TESTATE EDITORIALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 dello statuto UISP, l'utilizzo del marchio e della denominazione sono di esclusiva titolarità dell'UISP; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri organi: nazionale, regionali e territoriali.
2. Il Consiglio Nazionale si dota di un Regolamento "Manuale d'identità visiva dei Marchi Uisp" necessario a disciplinare le caratteristiche e i colori dei marchi Uisp, le modalità tecniche di riproduzione e stampa, e la combinazione con altri marchi.
3. I soci collettivi affiliati, se regolarmente autorizzati dai Comitati competenti, possono utilizzare esclusivamente per contraddistinguere la propria attività associativa nell'ambito dell'UISP, i marchi e la denominazione accompagnandoli obbligatoriamente con la dicitura "AFFILIATO" che va aggiunta nella parte superiore del logo del relativo Comitato di appartenenza.

La mancata affiliazione provoca l'immediata decadenza dell'eventuale autorizzazione a utilizzare i marchi e la denominazione.

4. Il marchio dell'Uisp e delle sue Leghe/Aree di attività e tutti i marchi utilizzati dall'Uisp possono essere modificati su decisione del Consiglio Nazionale.
5. Le testate di periodici stampa che utilizzano il marchio o la denominazione Uisp e le testate istituzionali di periodici di stampa o che siano riconducibili per consuetudine a rappresentare all'esterno l'informazione ufficiale dell'Uisp, devono essere intestate ai Comitati Uisp, Territoriali, Regionali o Nazionale di competenza. Stesso dicasi per la registrazione di siti internet che devono, inoltre, essere integrati con il sito nazionale in modo da permettere una lettura agevole e una più precisa comunicazione dell'Associazione.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.2 dello Statuto ogni ulteriore o differente utilizzazione della denominazione o del marchio dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Nazionale
7. Nei casi in cui soggetti terzi abbiano la necessità di citare la partnership Uisp, di norma, devono utilizzare la dizione "in collaborazione con" e chiedere l'autorizzazione ai rispettivi Comitati di riferimento territoriale, regionale e nazionale.